

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5661 del 23/10/2017
Oggetto	Variazione dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del dlgs 15272006 e s.m., relativa a centro di recupero e stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi e pericolosi, con sede operativa e legale in Via Labriola, 2/4, Sala Bolognese (BO) Proponente: Special Trasporti S.r.l., Via Labriola, 2/4, Sala Bolognese Operazione di recupero: R3, R4, R5, R12, R13
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5844 del 20/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

ARPAE-SAC
(STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA)
Unità Rifiuti

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

Oggetto:

Variazione dell'autorizzazione unica¹, relativa a centro di recupero e stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi e pericolosi, con sede operativa e legale in Via Labriola, 2/4, Sala Bolognese (BO)

Proponente: Special Trasporti S.r.l., Via Labriola, 2/4, Sala Bolognese

Operazione di recupero: R3, R4, R5, R12, R13

determina:

1. di modificare a Special Trasporti S.r.l. di Sala Bolognese l'autorizzazione unica⁴ relativa a centro di recupero e stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi e pericolosi, con sede operativa e legale in Via Labriola, 2/4, Sala Bolognese (BO), con le seguenti condizioni e prescrizioni :
 - Il punto 7 lett A) sottopunto 3. lett b) della relazione istruttoria conclusiva allegata alla Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 153 del 14/05/2013 è sostituita dal seguente punto:

Obiettivi di recupero

Si prescrive un obiettivo minimo di recupero dei rifiuti pari al 55% in peso su base annua, raccomandando altresì il raggiungimento di una soglia pari al 60% in peso su base annua

¹ Ai sensi dell'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e s.m.

⁴ autodichiarazione trasmessa alla Provincia di Bologna sensi dell'art. 209 del d.lgs 152/2006, agli atti PG 128262 del 20/07/2010, modificata con determina dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 187418 del 17/12/2012, delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 153 del 14/05/2013, determina dirigenziale ARPAE Sac Bologna n. 1332 del 06/05/2016 e determina dirigenziale ARPAE Sac Bologna n. 1968 del 14/04/2017;

Il gestore dell'impianto dovrà fornire ad ARPAE SAC Bologna Bologna reports trimestrali sulle rese effettive di recupero, indicando i quantitativi di rifiuti in ingresso, i quantitativi di materie prime secondarie prodotte e di rifiuti in uscita dall'impianto divisi per tipologia (CER) e per destinazione (recupero o smaltimento con relativo codice identificativo e denominazione dell'azienda destinataria).

L'obiettivo di recupero è calcolato come il rapporto su base annua tra la somma dei quantitativi di materie prime secondarie prodotte e dei quantitativi di rifiuti destinati ad impianti finali di recupero (operazioni di recupero da R1 a R10), ed il quantitativo di rifiuti entrati nell'impianto nel medesimo periodo annuale, quest' ultimo al netto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie ed accumulatori in genere

2. Tutti i riferimenti alla Provincia di Bologna presenti nelle prescrizioni, raccomandazioni ed avvertenze si intendano riferiti ad ARPAE – SAC Bologna a seguito del subentro nelle funzioni in materia ambientale a decorrere dal 1/01/2016

Rimane invariato, se non in contrasto con la prescrizione sopra elencata, quanto comunicato nell'autodichiarazione trasmessa alla Provincia di Bologna sensi dell'art. 209 del d.lgs 152/2006, agli atti PG 128262 del 20/07/2010, nonché le prescrizioni e le condizioni stabilite nelle successive modifiche di cui alla determina dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 187418 del 17/12/2012, delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 153 del 14/05/2013, determina dirigenziale ARPAE Sac Bologna n. 1332 del 06/05/2016 e determina dirigenziale ARPAE Sac Bologna n. 1968 del 14/04/2017

da atto che

3. le spese istruttorie, quantificate in € 39,00 (*trentanove/00 euro*) ai sensi della normativa regionale in materia, sono state rimosse in data 12/09/2017, tramite bonifico bancario sul conto intestato a ARPAE;
4. domanda all'Unità Rifiuti ARPAE-SAC di dare tempestiva comunicazione alla Special Trasporti S.r.l., Sala Bolognese (BO), in qualità di gestore dell'impianto, ed al Comune di Sala Bolognese ed all'Ausl Città di Bologna, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;

5. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
6. comunica che la L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia - Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE - SAC Bologna.

Con successiva deliberazione n. 88 del 28 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna sono state date disposizioni in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2017 degli incarichi dirigenziali di ARPA.

Motivazioni

- 1.1 Special Trasporti S.r.l. gestisce il centro di di recupero e stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi e pericolosi, con sede operativa e legale in Via Labriola, 2/4, Sala Bolognese (BO), in virtù di autodichiarazione² di prosecuzione dell'attività alle medesime condizioni autorizzate con delibera della Giunta Provinciale n. 239 del 5/07/2005, trasmessa ai sensi dell'art. 209 del d.lgs 152/2006 e s.m., poiché lo stabilimento aziendale era in possesso di certificazione UNI En Iso 14001.

Successivamente sono state autorizzate le seguenti variazioni:

- Determina dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 187418 del 17/12/2012;
- Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 153 del 14/05/2013;
- Determina dirigenziale ARPAE Sac Bologna n. 1332 del 06/05/2016;
- Determina dirigenziale ARPAE Sac Bologna n. 1968 del 14/04/2017;

² Trasmessa con nota agli atti della Provincia di Bologna P.G. n. 128262 del 20/07/2010

In particolare, tra le diverse disposizioni prescrittive ne è stata inserita una relativa agli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti, inteso come rapporto calcolato su base annua tra i rifiuti in uscita dall'impianto destinati effettivamente a recupero ed i rifiuti in ingresso. Detto valore percentuale, inizialmente fissato al 40% (dal 2005) è stato successivamente aggiornato, con la Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 153 del 14/05/2013, al 55% entro un anno dalla data di avvio dell'attività di selezione, cioè indicativamente entro il 2014 e al 60% entro tre anni dalla data di avvio dell'attività di selezione, cioè indicativamente entro il 2016.

La disposizione prescrittiva attualmente vigente è la seguente:

Obiettivi di recupero

Si prescrive un obiettivo minimo di recupero dei rifiuti non pericolosi, al netto dei RAEE non pericolosi, modulato sul breve-medio termine, pari al 55% in peso su base annua, entro un anno dalla data di avvio dell'attività di selezione, e pari al 60% in peso su base annua entro tre anni dalla data di avvio dell'attività di selezione.

Il gestore dell'impianto dovrà fornire alla Provincia di Bologna reports trimestrali sulle rese effettive di recupero, indicando i quantitativi in ingresso di rifiuti e quelli recuperati divisi per tipologia e destinazione

Sulla base dei reports trimestrali, la Provincia di Bologna verificherà con anticipo rispetto alle scadenze previste, il percorso di raggiungimento degli obiettivi di recupero; sulla base di tale verifica, la Provincia di Bologna potrà valutare una eventuale proposta di modifica dell'autorizzazione ex art. 208 del Dlgs 152/06, avanzata dal gestore e debitamente motivata e documentata, con la rimodulazione delle percentuali di recupero

1.2 In data 13/09/2017³ Special Trasporti S.r.l. ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e s.m., chiedendo la riduzione degli obiettivi di recupero al 55%. Le motivazioni addotte risiedono nella composizione della maggior parte dei rifiuti in ingresso che, essendo di origine industriale/artigianale sono principalmente costituiti da frazioni cartacee, plastiche, legnose, metalliche e a base di inerti tra loro miscelati e, come tali, contenenti, già in fase di produzione, percentuali significative di materiali non recuperabili essendo poco differenziato. A questo aspetto va abbinato il limite tecnico/produttivo di un impianto sostanzialmente basato sulla selezione e cernita manuale dei rifiuti

Il gestore dichiara, pertanto, la difficoltà di raggiungere percentuali di recupero pari al 60%.

1.3 I reports trimestrali trasmessi dal gestore nel corso dell'ultimo quadriennio, 2014-1° semestre 2017 evidenziano le seguenti rese di recupero, espresse in percentuale:

	2014	2015	2016	2017
1° trim	57,5	59,5	65,5	65,6
2° trim	50,0	72,0	59,5	57,3
3° trim	58,1	73,6	54,7	
4° trim	64,1	72,0	54,1	
tot	57,4	69,3	58,5	

Dalla tabella emerge, pertanto, un sostanziale rispetto degli obiettivi di recupero prescritti, alla luce di quanto richiamato al precedente punto 1.1, salvo che per l'ultimo anno, il 2016, dove il risultato è stato lievemente inferiore alla resa.

Va peraltro rilevato, come già emerso nel corso di un accertamento svolto nel corso del 2014 sull'impianto in oggetto e finalizzato alla verifica delle condizioni di rimborso del tributo regionale speciale per il deposito dei sovvalli da impianti di selezione in discarica, che l'obiettivo di recupero è stato cautelativamente calcolato dal gestore dell'impianto come il rapporto su base annua tra la somma dei quantitativi di materie prime secondarie prodotte e dei quantitativi di rifiuti destinati ad impianti finali di recupero (operazioni di recupero da R1 a R10) ed il quantitativo di rifiuti entrati nell'impianto nel medesimo periodo annuale al netto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie ed accumulatori in genere. Pertanto, nel calcolo della resa di recupero dell'impianto, non si è tenuto conto dei quantitativi

³ Agli atti PGBO/2017/21235

di rifiuti in uscita che sono comunque destinati a recupero in altri impianti terzi e per i quali lo stabilimento in oggetto svolge o un mero stoccaggio (operazione R13) o una selezione preliminare (operazione R12).

- 1.4 Si prende atto che la richiesta del gestore derivi dalla prudenziale preoccupazione di non garantire il rispetto sistematico dell'obiettivo di recupero prescritto a fronte di tipologie di rifiuti che essendo prevalentemente prodotte dalle piccole e medie imprese artigianali del territorio sono, a causa della modalità di gestione dei depositi temporanei aziendali, composte da frazioni (prevalentemente imballaggi a base cartacea, plastica, legnosa, metallica) mescolate tra loro, non essendovi evidentemente sempre convenienza, sia per la tipologia di scarto di produzione che per i quantitativi limitati di rifiuti prodotti, a una raccolta differenziata spinta.
- 1.5 Per quanto detto sopra si ritiene conclusivamente possa essere accolta la richiesta di riduzione degli obiettivi di recupero dei rifiuti su base annua dal 60% al 55%, declassando da prescrizione a mera raccomandazione l'obiettivo del 60%. In tal senso si allineerebbero gli obiettivi di recupero a quelli già fissati nel 2015 su un impianto simile, per tipologia di impianto, di lavorazioni svolte e per tipologia di rifiuti conferite, localizzato nel territorio provinciale di Bologna.
- 1.6 Si ritiene che la richiesta presentata non rientri tra le varianti sostanziali di cui all'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 per le quali deve essere attivata la procedura di cui all'art. 208 del d.lgs 152/2006 e conseguentemente anche la conferenza di servizi;
- 1.7 La relazione tecnica conclusiva dell'U.O. Rifiuti⁵ esprime parere favorevole all'istanza di modifica presentata, con condizioni e prescrizioni recepite nel presente provvedimento

Il Responsabile ARPAE Sac Bologna
dott. Valerio Marroni
*(lettera firmata digitalmente)*⁶

⁵ Agli atti PGBO/2017/24422 del 20/10/2017

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.